

CITTA' DI SAN SEVERO

(Provincia di Foggia)

Rep. n. 15971 del 18.12.2019

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER PER DIGITALIZZAZIONE FONDO ANTICO. C.I.G. 7837250F48. C.U.P. J79B17000010006. POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. AVVISO PUBBLICO “COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPrensIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”. BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre (18.12.2019)** e nella Residenza comunale davanti a me, dott. Vito Tenore, Segretario generale del Comune di San Severo, sono personalmente comparsi:

a) **Ing. Francesco Rizzitelli**, nato a*omissis*..., il*omissis*..., nella sua qualità di Dirigente f.f. del Dirigente *ad interim* della II Area – Servizi Culturali, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo (FG) - C. F. e P.I. 00336360714, domiciliato per la sua carica e ai fini del presente atto presso la sede legale del Comune di San Severo sita in Piazza Municipio 1, di seguito “Stazione Appaltante”;

b) il Sig. **Paolo De Calisti** nato a*omissis*..., il*omissis*..., C.F.*omissis*..., il quale interviene nel presente atto, che interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale, come da procura per atto pubblico repertorio 226 raccolta 441

del 22.10.2007 a rogito dell'Avv. Maria Daria Zappone, Notaio iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, firma digitale intestata a Paolo De Calisti, rilasciata da Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma – Aruba PEC SpA n. 20596856, valida sino al 10/11/2022, della società “GAP Srl Gestione Archiviazione Prodotti”, con sede in Roma, al viale di Vigna Pia, n. 121 — codice fiscale e partita iva: 04071081006, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 04071081006, in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese verticale costituito con l'impresa mandante HGV Italia Srl, con sede in San Severo (FG), alla via Legnano, n. 32, partita iva 01580930715, giusta scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dalla dott.ssa Federica Di Benedetto, Notaio in San Severo, in data 14.11.2019, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «appaltatore»;

Detti comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e della piena capacità e rappresentanza, io Ufficiale Rogante, mi sono accertato a termine di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO CHE

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato approvato il Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;

con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l'avvio dell'attuazione dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha

approvato le macro-aree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall'Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura, tra cui *“La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” Sviluppo di un modello evoluto di biblioteca per il consolidamento di luoghi all'interno dei contesti urbani che preservino il valore identitario, favoriscano l'offerta di servizi innovativi, per la promozione del libro e della lettura, e la costruzione di presidi di incontro tra persone, luoghi e oggetti per ideare in maniera condivisa il racconto del territorio (con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche; comunali; per ragazzi; di ateneo);*

con determinazione del dirigente sezione valorizzazione del territorio 9 giugno 2017, n. 136, ad oggetto: *“POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Approvazione e indizione Avviso pubblico “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”. Nomina Responsabile del procedimento”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 15.06.17, è stato adottato ed indetto il ripetuto Avviso pubblico *Community Library*, con relativa modulistica;

il Comune di San Severo, con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 09/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di partecipare all'Avviso *de quo*, con una propria proposta progettuale riguardante il potenziamento dei servizi della biblioteca comunale “A. Minuziano”, con rimodulazione degli spazi interni dell'edificio;

con deliberazione di Giunta comunale n. 276 del 10/11/2017, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il progetto definitivo per la partecipazione al ripetuto avviso pubblico, redatto in conformità all'art. 23 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, come da ultimo modificato con D. L.vo 19/04/2017, n. 56 e legge 21/06/2017, n. 96;

con determinazione del dirigente sezione valorizzazione del territorio 23 gennaio 2018, n. 19, è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e quelle finanziate, tra cui l'istanza del Comune di San Severo per il progetto “#Liberlibri” e per l'importo in conto capitale di €. 902.496,14;

a seguito delle dimissioni del Geom. Oreste Iadevaio quale R.U.P. si reso necessario nominare altro R.U.P., nella persona del Geom. Raffaele Nardelli, giusta Determinazione Dirigenziale II Area Cultura n. 750 del 15/11/2018 – R. G. n. 0001973/2018 del 19/11/2018;

con deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 28/11/2018, è stato dato atto che a seguito della richiamata Determinazione regionale 23 gennaio 2018, n. 19, il progetto “#Liberlibri” è stato finanziato per l'importo di €. 902.496,14, a fronte della richiesta di € 952.156,95, oltre € 1.800,00 per ricavi del Comune e quindi per un importo complessivo di € 904.296,14 e, per l'effetto, è stato approvato il nuovo quadro economico rettificato, come ivi riportato e trascritto, oltre a formulare atto di indirizzo per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti, al fine del prosieguo delle attività e dare attuazione al progetto, ivi comprese l'indizione delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente in materia, nel rispetto ed in conformità al disciplinare sottoscritto;

a seguito del finanziamento ed al fine di ottemperare alle prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica,

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia di cui sopra e della necessità di provvedere all'adeguamento dell'impianto antincendio, con l'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero mediante presentazione di S.C.I.A. antincendio, ai sensi del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*, in quanto l'attività in questione rientra in quelle di cui all'allegato I – n. 72 – attività *“Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre ...”* – categoria C, si è proceduto, altresì, a integrare la progettazione, con aspetti di dettaglio e comunque fatto salvo l'impostazione originaria, assentita e finanziata dalla Regione Puglia;

si è proceduto, inoltre, a verificare che la spesa per il servizio digitalizzazione del Libro Antico non è soggetta ad I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10 aprile 2008, per cui, con Determinazione n. 900 del 31/12/2018 si è reso necessario rettificare il quadro economico approvato con la richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 28/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'indizione delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente in materia, nel rispetto ed in conformità al disciplinare sottoscritto;

con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 13/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la progettazione esecutiva *“#Liberlibri”*, con gli elaborati ed il quadro economico ivi specificati ed illustrati, per l'importo complessivo del progetto è di €. 904.246,14, di cui € 902.496,14 a carico della Regione Puglia a valere sui fondi di cui all'avviso pubblico *de quo* ed € 1.800,00 quali ricavi in

esecuzione del progetto;

nell'ambito del progetto *de quo* è previsto l'affidamento del servizio di digitalizzazione del patrimonio librario *Fondo Antico* ed altri servizi complementari, per l'importo di € 119.080,00, escluso IVA come per legge, dando atto che la spesa trova capienza nel relativo quadro economico;

con Determinazione II Area Cultura n. 204 del 18/03/2019 – R. G. n. 0000533/2019 del 21/03/2019 è stata avviata ed indetta la gara telematica con procedura negoziata tramite sistema M.E.P.A. (R.D.O.) per l'affidamento del servizio di digitalizzazione del patrimonio librario *Fondo Antico* e servizi/forniture complementari come previsto negli atti di gara, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. L.vo n. 50/2016, con importo a base di gara di € 119.080,00, oltre IVA come per legge ed affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016;

con Determinazione II Area Cultura n. 303 del 16/04/2019 – R. G. n. 0000742/2019 del 16/04/2019 è stato approvato l'elenco degli operatori commerciali da invitare alla gara suddetta, invitando tutte le ditte che hanno presentato richiesta di invito;

è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. L.vo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011 e fatta salva la definitiva determinazione dell'importo successivamente all'espletamento della procedura di gara, la somma complessiva di € 128.100,00 (€ 78.080,00 per digitalizzazione e servizi vari esente IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10 aprile 2008; € 41.000,00 per forniture, oltre IVA al 22%, pari ad € 9.020,00), con imputazione al cap. 70020 del bilancio di previsione 2019/2021, esigibilità 2019 (risorsa 551 in

entrata);

con propria Determinazione II Area Cultura n. 1810 del 18/09/2019 con cui veniva approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 disposta con verbale della commissione giudicatrice n. 3 del 08/07/2019 ed all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. L.vo n. 50/2016, della gara "Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". Biblioteca comunale "A. Minuziano". Digitalizzazione Fondo Antico, in favore dell' operatore economico "R.T.I. GAP S.r.l. (mandataria)/HGV ITALIA S.r.l. (mandante)", con sede in Roma, alla Via Vigna, 131, che ha conseguito un punteggio di 70,00/100, con il ribasso sul prezzo pari al 12,00% corrispondente all'importo contrattuale (esente IVA) di € 104.790,40;

con Determinazione II Area Cultura n. 1921 del 30/09/2019, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione del servizio in oggetto, è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. L.vo n. 50/2016, in favore dell'operatore economico "R.T.I. GAP SRL (mandataria)/HGV ITALIA Srl (mandante)", con sede in Roma, alla Via Vigna, 131, che ha conseguito un punteggio di 70,00/100, con il ribasso sul prezzo pari al 12,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 104.790,40, di cui € 68.710,40 per digitalizzazione e servizi vari (esente IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10 aprile 2008) ed € 36.080,00 per forniture, oltre IVA al 22%, pari ad € 7.937,60, oltre ad approvare lo schema del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il Comune di San Severo, come sopra rappresentato, conferisce a R.T.I. GAP S.R.L. come sopra costituita, che accetta, l'appalto relativo a "Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". Biblioteca comunale "A. Minuziano". Digitalizzazione Fondo Antico.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, comprese le lavorazioni e quant'altro indicato nella relazione tecnico descrittiva, nel quadro economico, cronoprogramma, proposta migliorativa e nel capitolato speciale d'appalto.

I suddetti documenti, depositati agli atti unitamente alla determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € 104.790,40, di cui € 68.710,40 per digitalizzazione e servizi vari (esente IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10 aprile 2008) ed € 36.080,00 per forniture, oltre IVA al 22%, pari ad € 7.937,60, per un totale complessivo di € 112.728,00.

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento effettuato all'appaltatore, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per ritardi nei pagamenti non imputabili ad inerzia del Comune e dipendenti da adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale, i seguenti documenti:

- a) L'offerta economica e l'offerta tecnica dell'appaltatore e tutte le dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati e richiamati anche se non materialmente allegati.

ART. 5 – Miglioramenti offerti dall'Appaltatore

L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto a realizzare tutti gli interventi e le opere, nonché ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico-prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

ART. 6 -Termini, Penali e Proroghe

Il servizio, comprese le forniture, dovrà essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni giorno di ritardo. La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della disponibilità ed accessibilità dei locali; tale data sarà successiva al 6 gennaio 2020.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente competente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

Le proroghe per la conclusione dei lavori possono essere concesse dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità al Capitolato Speciale d'appalto, al D. L.vo n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 - Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori, anche parziale, è ammessa nei termini e con le modalità e condizioni previste dal C.S.A. e dalla normativa vigente in materia.

ART. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento in materia di lavori e

contratti pubblici.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 9 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dal C.S.A. e dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., all'appaltatore è possibile liquidare in favore dell'affidatario una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e

la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, in conformità alla normativa vigente in materia all'atto del pagamento.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP dell'intervento; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni della normativa di riferimento. La fatturazione verso la stazione appaltante avverrà in maniera disgiunta fra le aziende che compongono l'R.T.I. Ogni azienda fatturerà alla stazione appaltante la relativa quota di partecipazione all'R.T.I. Gli incassi delle aziende partecipanti all'R.T.I. avverranno in maniera separata. Quindi, i mandati di pagamento emessi dalla stazione appaltante saranno intestati a ciascuna delle società partecipanti all'R.T.I.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 12 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n.*omissis*..., rilasciata da*omissis*..., agenzia*omissis*....

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 13 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n.*omissis*..., rilasciata da ..*omissis*.. in data 14.02.2019 fino al 14.02.2020, al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto

dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore è obbligato a prorogare tempestivamente l'assicurazione stipulata, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso nei termini. È altresì obbligato a depositare presso il Comune la documentazione comprovante l'avvenuta proroga della copertura assicurativa. Le garanzie per legge valgono sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art. 14 - Sicurezza e Coordinamento – Piano Operativo di Sicurezza

Il piano di sicurezza e gli atti di cui al D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. e i., formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. n. 207/2010.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito Documento unico di regolarità contributiva on line per entrambe le ditte in corso di validità.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 16 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 8 della legge 13.08.2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

ART. 17 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del RUP, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: raccomandata A/R, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il RUP provvederà ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 11, salva comunque la facoltà del RUP medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 - Verbale di permanenza delle condizioni

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile Unico del Procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente e incompatibilità. Il rappresentante della ditta affidataria, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo

n. 165/2001, dichiara che nessun dipendente del Comune di San Severo, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ha svolto attività lavorativa o professionale presso e per conto della stessa ditta.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 40 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 20 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di San Severo, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ART. 21 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di

pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'appaltatore dichiara che il Sig. **Paolo De Calisti** nato aomissis..., ilomissis..., C.F.omissis..., Z ed il Sig. **De Belli Nicolangelo**, natoomissis..., ilomissis..., C.F.omissis..., sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune. Gli IBAN delle ditte in A.T.I. sono i seguenti: ditta GAP s.r.l.omissis...; HGV Italia s.r.l.omissis....

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART. 22 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 – Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla sua costituzione, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Foggia con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 24 - Regolare esecuzione e collaudo

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 25 - Cessione del contratto – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D. L.vo n. 50/2016.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti.

L'appaltatore negli eventuali contratti di subappalto si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Le transazioni debbono essere eseguite mediante bonifico bancario o postale riportante il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gara (CIG) attribuito all'opera di cui al presente contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n.136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

Per i casi di inosservanza delle clausole di cui al presente articolo e dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 3 della medesima legge.

ART. 26 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso unilaterale del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui al C.S.A., nonché le disposizioni previste dal D. L.vo n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt, 317 C.P., 318 C.P., 319 bis C.P., 319 ter C.P. 319 quater C.P., 320 C.P., 322 C.P. 322 bis C.P., 346 bis C.P., 353 C.P., 353 bis C.P. .

ART. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.

ART. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto aggiuntivo, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da n. articoli, n.23 pagine per intero e righe n. 12 della pagina 24, incluse le firme, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue:

- Sig. **Paolo De Calisti** nato aomissis..., ilomissis..., C.F.omissis..., - per GAP S.R.L. GESTIONE ARCHIVIAZIONE PRODOTTI, con sede a Roma – cap. 00149 – via Vigna Pia n. 121 - C.F. e P.I. 04071081006, con firma autografa apposta in mia presenza e digitale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma – Aruba PEC SpA N. 20596856 valida fino al 10/11/2022;

- **Ing. Francesco Rizzitelli**, nato aomissis..., ilomissis..., nella sua qualità di Dirigente f.f. della II Area – Servizi Culturali, con firma autografa apposta in mia presenza e digitale rilasciata da Camera di Commercio Industria e Artigianato di Foggia valida fino al 14.11.2021.

- **Il Segretario Generale** con firma autografa e digitale rilasciata da Camera di

Commercio Industria e Artigianato di Campobasso – valida fino al 20.09.2020;

PER GAP S.R.L. GESTIONE ARCHIVIAZIONE PRODOTTI

Paolo De Calisti

PER IL COMUNE IL DIRIGENTE F.F. AREA II

Ing. Francesco Rizzitelli

Fatto in modalità elettronica e da me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. L.vo n. 163/2006, nel testo modificato art. 6, comma 3, del decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito TENORE